



Alla c.a

Settore Autorizzazioni Rifiuti

OGGETTO: L.R. 10/2010 art.58. Richiesta di parere in merito all'incremento dello stoccaggio di rifiuti pericolosi e modifica della ripartizione tra quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da trattare annualmente, presso l'impianto Chimet Spa di Badia al Pino, Via dei Laghi 31/33, Comune di Civitella Val di Chiana, Arezzo. Vs nota prot. 0627323 del 02/12/2024- Risposta

In riferimento alla Vs nota prot. 0627323 del 02/12/2024 nella quale si richiede al Settore VIA “ ... di indicare le prescrizioni dettate con la citata DGRT n. 47/2019, relative nello specifico all'istanza di modifica in questione, che dovranno essere riportate nel Decreto di modifica dell'AIA da emettere in caso di determinazioni positive da parte degli enti/soggetti coinvolti nel procedimento e di istruttoria favorevole dello scrivente Settore. ”, preso atto dei chiarimenti forniti dal Proponente nell'incontro tecnico del giorno 11/12/2024, tenutosi in modalità videoconferenza, alla presenza del Settore VIA e del Settore Autorizzazioni rifiuti, si precisa quanto segue.

Si dà atto che la modifica relativa all'incremento con aumento fino a 10.000 ton/anno dei quantitativi annui massimi ammessi per i rifiuti pericolosi, differentemente da quanto riportato nel nostro precedente parere, non può essere ricondotta all'ampliamento dell'impianto valutato in sede di VIA del 2019, che peraltro non risulta ad oggi essere stato ancora autorizzato.

Si rileva invece che detta modifica consiste nella rimodulazione delle quantità di rifiuti pericolosi/non pericolosi da autorizzare per il trattamento, con aumento fino a 10.000 ton/anno dei quantitativi annui massimi ammessi per i rifiuti pericolosi, mantenendo ferma la soglia totale di 12.500 ton/anno fissata dall'autorizzazione vigente rilasciata con decreto dirigenziale n. 14063 del 29 giugno 2023 e senza apportare modifiche o incrementi delle soglie delle diverse singole fasi produttive di trattamento dei rifiuti già autorizzate, e pertanto, non andando ad incidere sui quantitativi già autorizzati ai singoli trattamenti sia da ritenersi non sostanziale ai fini VIA.

Alla luce delle precisazioni fornite dal proponente, le prescrizioni di cui alla DGR 47/2019 non risultano pertanto pertinenti alla modifica di cui sopra.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:

Arch. Francesco Valtorta (tel. 0554384231 e-mail francesco.valtorta@regione.toscana.it)

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

FV/AMDB